

Comune di Cernenate
Provincia di Como

CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI IN SOFFERENZA

Art. 1 – Oggetto

Formano oggetto della concessione i procedimenti relativi alla riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati.

La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D. 14.04.1910, n. 639 e, ove applicabili, del D.P.R. n. 602/1973

Art. 2- Modalità di conferimento della concessione

Il conferimento della concessione dei servizi avviene fra coloro che risultano iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze, regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000 n° 289, così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 3 – Disposizioni di legge

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge relative ai servizi di cui alla presente concessione, nonché ad agire nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (trattamenti dei dati personali), della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), del D.P.R. n. 445/1000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

Il concessionario e i suoi dipendenti sono tenuti al rispetto degli obblighi contenuti nel DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001" e nel Codice di Comportamento del Comune di Cernenate, approvato con deliberazione di G.C. n. 218 del 18.12.2014. Il testo del Codice è reperibile al seguente link:
http://www.comune.cermentate.co.it/public/C516/tra_documenti/2112015153423238.pdf.

Art. 4 – Durata della concessione

La concessione avrà durata dalla data di stipulazione del contratto e fino al 31 dicembre 2022.

Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato o prorogato per uguale periodo, nel rispetto della normativa in materia. A tale riguardo, il Concessionario sarà comunque tenuto a presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nessun atto ingiuntivo mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli

atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di cui al successivo art. 5.

Art. 5 – Modalità di riscossione delle entrate

Il Concessionario porrà in riscossione coattiva le somme derivanti da provvedimenti regolarmente notificati dal Comune - e divenuti definitivi, certi, liquidi ed esigibili - per gli importi in essi specificati.

Le somme dovranno essere riscosse direttamente dal Comune, mediante versamento sul conto corrente di tesoreria comunale, al quale il Concessionario potrà accedere in sola visualizzazione.

L'aggiudicatario potrà addebitare ai morosi l'aggio di riscossione nella misura massima prevista dalla normativa vigente sulle somme dovute, le spese fisse secondo i regolamenti comunali in vigore, gli interessi moratori e, nelle fasi esecutive, le spese forfettarie di cui alla tabella allegata al D.M. 21 Novembre 2000, pubblicata in GU 6/2/2001.

Art. 6 – Corrispettivo del servizio

Il Concessionario, per il servizio oggetto del presente capitolato, sarà compensato con riconoscimento di un aggio unico, sulle riscossioni a qualunque titolo effettuate. L'aggio è individuato in sede di gara e si intende "al netto dell'Iva".

Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di notifica nonché dei diritti e degli oneri relativi alle procedure attivate per il recupero del credito posti a carico del debitore e da quest'ultimo corrisposti a saldo.

Rimarranno a carico del Concessionario le sopracitate spese, qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso, nonché le spese sostenute per il recupero di somme successivamente oggetto di scarico amministrativo.

Nel conteggio delle competenze del Concessionario, si terrà conto di quanto segue:

- Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, dovesse comunicare al Concessionario un provvedimento di sgravio, dovrà riconoscere al Concessionario predetto il rimborso forfettario di euro € 10,00 (dieci/00) oltre al rimborso delle spese sostenute per le attività esecutive e cautelari.
- Nel caso in cui, a seguito di notifica di atto ingiuntivo, si dovesse verificare l'impossibilità a procedere alle successive fasi di riscossione coattiva per riscontrato errore nell'individuazione del debitore o per inesistenza del debitore stesso, al Concessionario dovrà essere riconosciuto il rimborso per le spese vive già sostenute per l'emissione dell'atto che vengono quantificate in € 10,00 (dieci/00) oltre al rimborso delle spese di notifica.
- Qualora il Comune dovesse autorizzare il scarico di somme per le quali le procedure esecutive non sono andate a buon fine, dovrà riconoscere al Concessionario un rimborso forfettario pari a euro 20,00= per singola pratica.

Resta a carico del Concessionario il costo della gestione del contenzioso per le attività espletate e per ogni altra attività ad esso riconducibile.

Art. 7 – Cauzione

A garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma dell'art. 103, D.Lgs. 50/16 e s.m.i., pari al 10% del valore (presunto) del contratto.

La cauzione o la fidejussione dovrà essere reintegrata nell'intero ammontare ogni qualvolta l'Ente creditore proceda ad escussione, anche parziale. Il reintegro deve essere effettuato nel termine perentorio di 15 giorni.

In ogni caso, l'intero ammontare della cauzione dovrà essere ricostituito, annualmente, a garanzia degli obblighi contrattuali.

La predetta cauzione/fidejussione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi dell'aggiudicatario.

Si può procedere ad attivare il procedimento d'escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificarsi a mezzo PEC, e conseguente costituzione in mora dell'aggiudicatario del servizio.

La costituzione in mora o la mancata risposta scritta entro 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, costituiscono titolo esecutivo per procedere all'escussione definitiva.

Art. 8 – Responsabilità

Dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione di cui è titolare.

Il Concessionario è tenuto a contrarre, almeno 10 giorni prima della data di inizio del servizio a mantenere attiva per tutta la durata dell'affidamento, una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizi in concessione con un minimo di massimale di euro 1.000.000,00.

Art. 9 – Organizzazione del servizio

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.

Il servizio verrà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali.

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Il personale occorrente per l'espletamento dell'attività, regolarmente iscritto a libro matricola, dovrà essere idoneo alle mansioni affidategli. Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di categoria e dagli eventuali contratti integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio. Il Comune di Cermenate, rimarrà, peraltro, assolutamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario ed il proprio personale.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le assicurazioni previdenziali e antinfortunistiche dovute in base alle vigenti disposizioni di legge o che entrassero in vigore durante l'appalto nei confronti del personale dipendente, esonerando il Comune di Cermenate da ogni onere e responsabilità relativa.

Il Concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 80/2008.

L'aggiudicatario dovrà avere a disposizione personale in numero sufficiente a garantire il servizio di cui trattasi.

L'aggiudicatario assumerà l'impegno di garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, data la

peculiarità delle attività di riscossione e le implicazioni di immagine che ne derivano per il Comune di Cermenate.

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario dovrà essere in possesso di un titolo di studio attinente al lavoro da svolgere.

Art. 11 – Obblighi del Comune

Il Concessionario riceverà un elenco con l'indicazione dei crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili, con la specifica della tipologia di entrata, dell'atto di accertamento o del documento di richiesta di pagamento inviato al debitore, dell'importo da riscuotere e degli estremi dell'avvenuta notificazione ai debitori, per attivare la procedura di riscossione coattiva.

Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici ed indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa.

Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

Art. 12 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondi i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.

Il Concessionario si obbliga:

a) a consentire al responsabile del settore Risorse Economiche del Comune di Cermenate per l'accesso al sito internet, mediante password, ai fini della visualizzazione dello stato di avanzamento delle pratiche e relative riscossioni anche per consentire l'emissione delle reversali di incasso per le somme incassate sul conto corrente di tesoreria comunale;

b) a notificare le ingiunzioni o le cartelle esattoriali anche attraverso servizio postale e/o con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario e/o dell'apposito Ufficiale della Riscossione e/o dei messi comunali e/o dei messi notificatori di cui all'art. 1, commi 158-159-160 della Legge 27/12/2006, n. 296. La procedura di notifica dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento dell'elenco dei crediti insoluti di cui ai precedenti punti. L'atto di ingiunzione dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, il responsabile del procedimento di attivazione della riscossione coattiva, le scadenze e le modalità di pagamento, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell'autorità presso la quale è possibile un riesame dell'atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l'atto.

c) In caso di mancato pagamento, ad attivare le altre forme di recupero che comprendono il fermo amministrativo di veicoli iscritti nei pubblici registri, il pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro, il pignoramento del conto corrente bancario o postale, il pignoramento di fitti e pigioni, l'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore (per gli importi di maggiore rilevanza). La procedura di fermo amministrativo dovrà essere

avviata, ove possibile, entro 60 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dell'atto ingiuntivo o della cartella esattoriale; la procedura di pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro dovrà essere avviata entro 60 giorni dalla infruttuosa emissione del provvedimento di fermo amministrativo oppure dalla data prevista per il pagamento dell'atto ingiuntivo o cartella esattoriale ove non sia stato possibile attivare la procedura di fermo amministrativo. Nel caso si rendesse necessaria l'iscrizione di ipoteca immobiliare, il Concessionario invierà al contribuente un preavviso di iscrizione di tale ipoteca con indicazione dell'ulteriore termine perentorio per il pagamento dell'insoluto, decorso il quale procederà alle formalità necessarie all'iscrizione dell'ipoteca immobiliare.

Ove si dovesse svolgere infruttuosamente la procedura di cui al punto precedente od in alternativa alla stessa: attivazione della procedura esecutiva di pignoramento mobiliare, e successiva vendita anche attraverso l'I.V.G. territorialmente competente.

d) a svolgere attività costante di call-center a favore del debitore effettuata da personale qualificato.

e) a prestare assistenza legale gratuita al Comune in caso di contenzioso per qualunque pratica di riscossione affidata.

f) ad inviare le comunicazioni indirizzate al Comune, e ove possibile ai soggetti debitori, mediante PEC.

g) inviare la documentazione richiesta dagli uffici comunali entro il termine indicato nella richiesta

h) a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni in caso di sostituzione, il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 186/2003;

i) a designare e a comunicare al Comune, alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni in caso di sostituzione, il responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è autorizzato a procedere alla rateizzazione, su istanza del debitore, qualora tale rateizzazione sia ritenuta utile alla effettiva riscossione delle somme.

Il Concessionario può essere autorizzato al discarico delle quote per le quali non è riuscito ad effettuare la riscossione, allegando la documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria e patrimoniale del contribuente e motivando le ragioni dell'inesigibilità.

Il Comune procede all'accertamento dell'inesigibilità e provvedere al discarico delle suddette somme.

Costituisce causa di perdita al diritto al discarico ogni comportamento tenuto dal Concessionario nell'attività di riscossione che si configuri come non corretta esecuzione del servizio di riscossione aggiudicato, dal quale discende l'inesigibilità totale e/o parziale del credito.

Nel caso in cui la mancata riscossione, totale o parziale, delle entrate affidate derivi dalla condotta colpevole tenuta dal Concessionario, questi è tenuto a versare al Comune, entro 10 giorni dalla notifica della richiesta risarcitoria dell'Ente, l'importo divenuto inesigibile.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al responsabile del settore risorse economiche una relazione trimestrale dettagliata del servizio svolto, unitamente ad un prospetto con indicazione, per ogni elenco inviato: delle somme affidate, di quelle riscosse, di quelle discaricate, di quelle divenute inesigibili e di quelle ancora da incassare. Su richiesta, il Concessionario dovrà fornire la situazione aggiornata, per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari/esecutive in corso, nonché sullo stato delle notifiche.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale

deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 289 del 2000. a tale rappresentante è affidata la direzione del servizio e lo stesso può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate, per gli atti emessi e notificati entro i termini di scadenza della concessione, nonché a curare a proprie spese tutto il contenzioso eventualmente derivante dalla gestione delle entrate in concessione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Il Concessionario, inoltre, si obbliga, al termine della concessione, a restituire le banche dati utilizzate su supporto informatico compatibile con le indicazioni del responsabile del settore risorse economiche del Comune, senza diritto ad alcun rimborso spese.

Al termine di cinque anni dall'emissione dei titoli esecutivi per la riscossione coattiva, l'aggiudicatario rilascerà al Comune di Cermenate, relativamente alle morosità non recuperate, idonea comunicazione attestante l'inesigibilità del credito, corredata dalle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle procedure e di tutti gli interventi esecutivi effettuati.

Eventuali oneri riferiti a trascrizioni, cancellazioni ed iscrizioni di pignoramenti presso pubblici registri sono a carico dell'aggiudicatario.

Tasse e diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario nel caso non possano essere per legge recuperati dalla parte soccombente.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto del servizio è vietato.

Art. 14 - Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

Art . 15 - Penali

Si applicheranno le seguenti penali:

- 1) In caso di mancata trasmissione della relazione sull'attività svolta nel trimestre : euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- 2) In tutti gli altri casi in presenza di violazione degli obblighi assunti e/o delle disposizioni di legge ovvero in caso di giustificate lamentele da parte dell'utenza, il Comune intima al Concessionario di adempiere alle disposizioni violate ovvero di fornire adeguate giustificazioni per sanare la situazione di inadempienza tramite formale diffida eseguita a mezzo P.E.C.. Il Concessionario deve ottemperare entro dieci giorni. Il Comune, sulla base delle motivazioni addotte, si riserva di applicare una penalità da un minimo di € 25,16 ad un massimo di € 1.000,00.
- 3) In caso di violazione di obblighi assunti o disposizioni di legge che prevedono adempimenti materiali, trascorsi inutilmente i dieci giorni, è facoltà del Comune far eseguire anche a terzi detti adempimenti, imputando le spese al Concessionario.

Nel caso di recidiva la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.

L'importo relativo alle suddette penalità e/o alle suddette spese dovrà essere versato alla Tesoreria comunale entro 5 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

In caso di inadempienza il Comune si riserva la facoltà di trattenere tutte le somme comunque dovute direttamente dalla cauzione.

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 11.09.2000, n. 289.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione delle seguenti ipotesi:

- a) cancellazione dall'Albo regolato dalle norme del D.M. 11 settembre 2000, n. 289; così come previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero dalle società Agenti della Riscossione, di cui al D.Lgs. 112/1999;
- b) mancato inizio del servizio alla data fissata;
- c) mancata prestazione della cauzione definitiva o mancato reintegro della stessa;
- d) continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dell'attività di recupero;
- e) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali, alle disposizioni di legge od ai regolamenti;

Il Concessionario decaduto dall'appalto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio a far data dalla notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure concesse e non può vantare alcuna pretesa od indennizzo a titolo di rimborso spese.

In caso di decadenza del contratto il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- a) apertura di procedura di fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- b) abbandono dell'affidamento e/o interruzione immotivata dell'attività;
- c) rifiuto di produrre la documentazione richiesta;
- d) impiego di personale non dipendente da parte dell'aggiudicatario;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- f) subappalto del servizio;
- g) ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nel caso di risoluzione, il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle attività eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Comune si riserva inoltre la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo miglior offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

Art. 17 - Riservatezza e segreto d'ufficio

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio, in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n° 112.

Pertanto tutte le informazioni che gli stessi acquisiranno in dipendenza dell'esecuzione del servizio non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento della concessione.

Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati in conformità e nel rispetto della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutta la durata del servizi e dopo la scadenza, il concessionari si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'uffici relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 18 - Contratto, relativi adempimenti e spese contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) le norme previste nel bando di gara;
- c) la documentazione presentata dal Concessionario in sede di gara;

2. Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto disposto dal Capo IV, Sezione I, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

3. Le condizioni offerte dal Concessionario in fase di gara sono immediatamente vincolanti per lo stesso.

4. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il Concessionario è tenuto a presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione compreso il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 13.

5. La mancata stipulazione del contratto e/o la mancata costituzione della garanzia definitiva determinano la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del Comune della cauzione provvisoria, richiesta in sede di gara, e l'aggiudicazione dell'appalto alla ditta concorrente che segue nella graduatoria.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto d'appalto per imposte, tasse, diritti ed accessori sono a carico del Concessionario.

7. Il Concessionario è tenuto a dare esecuzione ad ogni eventuale adempimento normativo connesso alla comunicazione e/o trasmissione della convenzione al Ministero ed agli organi competenti.

Art. 19 – Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione, sarà deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

Art. 20 – Variazioni e prestazioni aggiuntive

Il contratto, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato.

Qualora il Comune ritenesse di richiedere al Concessionario ulteriori prestazioni aggiuntive o migliorative a quelle oggetto del presente capitolato, e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, verranno concordate le pattuizioni del caso.

Art. 21 – Tracciabilità

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto che verrà stipulato a seguito della conclusione delle procedure di gara, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

Art. 23 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in per quanto applicabili ed in particolare quelle in materia di concessione di pubblico servizio.